

76.029

Messaggio
del Consiglio federale all'Assemblea federale
concernente il mantenimento nel Paese
di un numero sufficiente di cavalli del treno e di muli
idonei al servizio

(Del 7 aprile 1976)

Onorevoli presidente e consiglieri,

1 Introduzione

Ci pregiamo proporvi con il presente messaggio di sostituire i decreti federali del 18 marzo 1970 e del 6 ottobre 1972 incoraggianti il mantenimento nel Paese di un numero sufficiente di cavalli del treno e di muli idonei al servizio. Allo scopo di frenare la diminuzione, dovuta alla motorizzazione dell'agricoltura, del numero di animali da tiro e da basto utilizzati dall'esercito in caso di mobilitazione, occorre continuare il pagamento di premi per la custodia di cavalli del treno e di muli idonei al servizio. Al proposito proponiamo di stanziare un credito quadro di 20 milioni di franchi per gli anni dal 1976 al 1979 almeno, da tradurre via via in crediti annui iscritti a preventivo. Inoltre chiediamo d'essere autorizzati, come sinora, a fissare genere, ammontare e condizioni dei premi.

2 Giustificazione delle misure d'incoraggiamento

Con il nostro messaggio del 2 luglio 1969 (FF 1969 II 21), vi avevamo proposto di adottare un disegno di decreto federale volto a incoraggiare il mantenimento di un numero sufficiente di cavalli del treno e di muli idonei al servizio. Si trattava di frenare la continua diminuzione del numero di cavalli nel Paese e di assicurare all'esercito abbastanza cavalli e muli per il caso di mobilitazione di guerra. Il versamento di un premio di custodia aveva lo scopo di stimolare l'acquisto e la custodia di tali animali. Il 18

marzo 1970 le Camere hanno adottato il decreto federale proposto e stanziato un credito quadro di 18 milioni di franchi, corrispondente al credito annuo supposto di 6 milioni di franchi necessario per mantenere un effettivo di 10 000 a 12 000 animali idonei al servizio. Alla scadenza della durata di validità di detto decreto federale, alla fine 1972, nessuna conclusione definitiva ha potuto essere tratta circa l'efficacia dei premi di custodia. Il gruppo di lavoro costituito nel luglio 1969 e presieduto dal consigliere nazionale Degen rilevava tuttavia che siffatta misura avrebbe dovuto essere mantenuta fintanto che l'esercito doveva disporre di cavalli e muli, per evitare che il loro effettivo diminuisse ulteriormente. Perciò in data 16 febbraio 1972 vi abbiamo sottoposto un messaggio (FF 1972 I 581) tendente a prolungare la durata di validità delle disposizioni esistenti. Il 6 ottobre 1972 avete approvato il messaggio federale propostovi e stanziato un credito quadro di 18 milioni di franchi per gli anni 1973 al 1975.

Il 3 ottobre 1975 il consigliere nazionale Marthaler ha presentato il postulato seguente:

«Nell'autunno 1974 si contavano nel nostro Paese circa 10 000 cavalli del treno e muli idonei al servizio, di cui 3 000 giumente da razza.

I cavalli del treno sono sempre ancora indispensabili alle truppe da montagna.

Nel concetto dell'esercito per gli anni ulteriori al 1980, si prevede un effettivo di cavalli del treno da 5 000 a 6 000. Per consentire il mantenimento di tale effettivo, il decreto del Consiglio federale del 1° luglio 1970 concernente il pagamento di premi di custodia ai detentori di cavalli del treno e di muli idonei al servizio deve essere prolungato di altri cinque anni. Senza il versamento di tali premi ai detentori dei cavalli del treno, l'effettivo indispensabile non potrebbe essere assicurato.

Di conseguenza per il periodo 1976 al 1980 occorre accordare un credito quadro di 25 milioni di franchi (5 milioni l'anno) che permetterà di versare un premio di 500 franchi per cavallo del treno idoneo al servizio. L'eventuale rimanenza del credito dovrebbe venire utilizzata per incoraggiare l'allevamento equino».

Il 19 novembre 1975 noi ci siamo dichiarati disposti ad accettare il postulato. Tuttavia, prima di presentarvi una proposta, occorreva coordinare il programma governativo e il programma finanziario.

3 Situazione presente

Il versamento di un premio di custodia di 500 franchi per animale non ha certamente potuto arrestare la regressione del numero di cavalli del treno e di muli idonei al servizio, ma l'ha notevolmente rallentata, come lo dimostra la tabella seguente:

	Cavalli del treno	Muli
	idonei al servizio	
1972	11 283	211
1973	10 505	184
1974	9 838	192
1975	9 331	188

Mentre la diminuzione negli anni 60 ammontava ancora annualmente al 15-20 per cento, si è stabilizzata ora in media al 6,5 per cento. Tale regressione, che persiste, è dovuta soprattutto al fatto che i cavalli eliminati per ragioni di età non possono essere sostituiti in sufficiente misura con animali giovani. I puledri premiati all'età di 6 mesi potrebbero in effetti bastare a mantenere il numero richiesto, ma soltanto il 25/30 per cento vengono allevati. Ne consegue perciò un invecchiamento degli effettivi dei cavalli del treno. Questa evoluzione poco favorevole è ancora accentuata dall'aumento delle spese d'allevamento e di custodia, dalla costante tendenza alla motorizzazione e dalla debole redditività d'allevamento.

4 Le necessità dell'esercito

Conformemente all'organizzazione delle truppe, all'esercito occorrono 9 978 cavalli del treno e muli. Compresa una riserva di mobilitazione del 15 per cento, l'effettivo totale necessario oggi è di 11 500 animali.

Malgrado i provvedimenti d'incoraggiamento, tale numero non potrà verosimilmente più essere raggiunto in un prossimo avvenire. Perciò il concetto direttivo della difesa nazionale militare degli anni 80 prevede lo scioglimento di formazioni del treno. Queste formazioni devono però essere mantenute in montagna, dove i veicoli a motore non possono muoversi che entro certi limiti. Il concetto direttivo prevede quindi per il futuro un effettivo di 6 000 animali, compresa una riserva di mobilitazione del 15 per cento.

L'esercito ha quindi bisogno dei cavalli del treno per poter assicurare in qualsiasi momento e con qualsiasi tempo il rifornimento in montagna. Salvo poche eccezioni, i mezzosangue allevati nel nostro Paese non sono adatti a tali lavori, segnatamente al trasporto di carichi e alla dura vita in montagna. La pluriennale esperienza insegna che anche in avvenire potranno essere considerati idonei al servizio unicamente i cavalli della razza delle Franches-Montagnes o Haflinger.

5 Provvedimenti

L'evoluzione dell'effettivo dei cavalli del treno e dei muli idonei al servizio constatata nel Paese dimostra che il premio di custodia, anche senza poterla impedire, frena la regressione. La rinuncia a ulteriori provvedimenti d'incoraggiamento comporterebbe indubbiamente una riduzione che non permetterebbe più di coprire, all'inizio degli anni 80, il fabbisogno previsto nel concetto direttivo.

Già dal 1970 il premio di custodia è stabilito a 500 franchi. Da più parti fu proposto di aumentarlo in seguito alle accresciute spese di mantenimento dei cavalli. Occorre tuttavia tener presente che il premio di custodia rappresenta una misura che mira a uno scopo ben definito e non è fatto per assicurare una determinata parte di guadagno. Esso deve stimolare il mantenimento di cavalli del treno idonei al servizio; il suo ammontare deve perciò adeguarsi in primo luogo all'evoluzione del numero d'animali nel Paese. In tal senso siamo disposti di esaminare le possibilità d'aumentare l'aliquota del premio e, se del caso, a modificarla ancora durante il periodo di cinque anni.

Ai fini d'incoraggiare l'allevamento si è anche considerato il versamento del premio di custodia per l'allevamento dei puledri da 1 anno e mezzo a 3 anni e mezzo. Una tale estensione avrebbe però la conseguenza di assegnare premi di custodia anche per puledri che in seguito non sarebbero magari dichiarati idonei al servizio. Persino la trattenuta dei premi fino alla prima ispezione non escluderebbe gli abusi, poiché il detentore, da quel momento, potrebbe disporre dell'animale a suo piacimento.

6 Conseguenze finanziarie

Il credito quadro richiesto è di 20 milioni di franchi per il quadriennio collimante col piano finanziario, ossia di 5 milioni annui. Se l'effettivo degli animali nel Paese dovesse scendere molto al di sotto del numero di 9 500 (1975) nel corso dei prossimi anni, il premio apparirebbe come insufficientemente stimolante. Per stabilire l'ammontare del premio, il Consiglio federale dovrà dunque avantutto tener conto dell'evoluzione dell'effettivo.

La continuazione dei provvedimenti atti a incoraggiare il mantenimento nel Paese di un numero sufficiente di cavalli del treno e di muli idonei al servizio è iscritta nel programma finanziario.

7 Costituzionalità

La costituzionalità del decreto è fondata sull'articolo 20 e la competenza dell'Assemblea federale sull'articolo 85 numero 10 della Costituzione

federale. Ancorché il decreto proposto sia di durata limitata, tuttavia, siccome contiene norme di diritto e il Consiglio federale è incaricato di dedurre particolari disposizioni, esso va promulgato in forma di decreto di obbligatorietà generale (art. 6 cpv. 1 della legge sui rapporti fra i consigli).

8 Proposte

Fondandoci su quanto precede, vi proponiamo di accettare il disegno di decreto federale allegato, nonché di togliere di ruolo il postulato P 75 480 concernente il mantenimento di un effettivo sufficiente di cavalli del treno (N, 3.12.75, Marthaler).

Gradite, onorevoli presidente e consiglieri, l'assicurazione della nostra alta considerazione.

Berna, 7 aprile 1976

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,

Gnägi

Il cancelliere della Confederazione,

Huber

(Disegno)

**Decreto federale
per il mantenimento nel Paese
di un numero sufficiente di cavalli del treno e di muli
idonei al servizio**

(Del 1976)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 20 e 85 numero 10 della Costituzione federale;
visto il messaggio del Consiglio federale del 7 aprile 1976¹⁾,

decreta:

Art. 1

¹ Il Consiglio federale può concedere premi di custodia, per favorire il mantenimento del numero necessario di cavalli del treno e muli di requisizione idonei al servizio.

² I premi vengono pagati ai detentori dei cavalli del treno e muli idonei al servizio.

Art. 2

È stanziato un credito quadro di 20 milioni di franchi per gli anni 1976 a 1979 almeno.

Art. 3

¹ Il Consiglio federale stabilisce il genere e l'ammontare dei premi e le condizioni di pagamento.

² Il credito annuo occorrente sarà iscritto nel bilancio di previsione.

Art. 4

¹ Il presente decreto è d'obbligatorietà generale e sottostà al referendum.

² Il Consiglio federale ne stabilisce la data d'entrata in vigore.

¹⁾ FF 1976 II 527

Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente il mantenimento nel Paese di un numero sufficiente di cavalli del treno e di muli idonei al servizio (Del 7 aprile 1976)

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1976
Année	
Anno	
Band	2
Volume	
Volume	
Heft	18
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	76.029
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	10.05.1976
Date	
Data	
Seite	527-532
Page	
Pagina	
Ref. No	10 111 877

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.